



## **REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI**

dell' 11 giugno 2012

# REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

## Art. 1. Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono gli art. 107 e 186 della Legge organica comunale e 99b della Legge di applicazione e complemento del CCS.

## Art. 2. Definizione

Sono pubblici secondo il presente regolamento i posteggi d'uso comune.

## Art. 3. Uso

1. L'uso dei posteggi pubblici è regolato per mezzo di zona 48h, parchimetri o per mezzo di disco orario.
2. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motoveicoli è libero e gratuito.

## Art. 4. Zona 48h

1. Su tutto il territorio del Comune, riservati i luoghi dove vige una regolamentazione particolare (disco orario o parchimetro) l'uso dei posteggi pubblici è limitato a 48h.
2. Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono soste superiori a 48h ai domiciliati in caso di assenze giustificate. Queste autorizzazioni soggiacciono ad una tassa di cancelleria di al massimo fr. 50.- per autorizzazione.

## Art. 5. Parchimetri

1. Il Municipio fissa la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora.
2. Il Municipio può esentare da tassa le ore notturne.

## Art. 6. Autosilo

1. Il Municipio fissa la tassa di posteggio per mezzo di parchimetro tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora.
2. A dipendenza della disponibilità di posti, il Municipio può dare in concessione posti auto sotto la tettoia.

## Art. 7. Zona disco orario

1. Nelle zone centrali del paese dove è richiesta una maggiore rotazione, il Municipio regola l'uso dei posteggi per mezzo delle zone disco orario.
2. Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici delle zone con disco orario senza limitazioni di tempo.
3. Hanno per principio diritto all'autorizzazione:
  - a) ogni fuoco (domiciliati) del Comune limitatamente a due veicoli leggeri di uso personale (esclusi rimorchi e campers);
  - b) il personale e i titolari di commerci limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale (esclusi rimorchi e campers);
  - c) ospiti di alberghi e simili, ospiti presso case di vacanze e ospiti presso domiciliati nel Comune limitatamente a veicoli leggeri (esclusi rimorchi e campers);
  - d) le persone che svolgono un'attività lucrativa nel comune limitatamente a veicoli leggeri (esclusi rimorchi e campers);

4. L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista una disponibilità di posteggi.

5. Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

6. Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa secondo la seguente tabella:

Tassa in franchi	Utenti di cui ai punti a), b), c), d)		altri casi	
	min	max	min	max
Annua	300	600	500	800
Mensile	50	100	100	200
Giornaliera unicamente per gli utenti di cui al punto c)			Solo utenti di cui al punto c) 5	Solo utenti di cui al punto c) 10

7. L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi e non equivale alla garanzia di diritto all'occupazione qualora il posteggio risulti occupato.

#### Art. 8. Concessioni

1. L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privativo a privati e a esercizi pubblici in caso di comprovata necessità e a dipendenza della disponibilità di posti liberi.

2. La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale tra un minimo di fr. 800.- e un massimo di fr. 2000.- per posteggio in caso di privati e tra un minimo di fr. 800.- e un massimo di fr. 3'000.- per posteggi in caso di esercizi pubblici.

3. Sono escluse le concessioni per esercizi pubblici all'autosilo.

#### Art. 9. Deleghe e applicazioni

1. Il Municipio, tramite ordinanza, definisce le zone 48h, le zone disco e i posteggi con parchimetri, le tasse annuali, il numero e le modalità di rilascio delle concessioni e le norme di applicazione del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica dell'Autorità competente ed abroga il regolamento sui posteggi pubblici del 18 dicembre 2000 e ogni altra norma contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale di Orselina l' 11 giugno 2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 16 agosto 2012.